



---

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

---

## IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- gli artt. 51, 52, 53, 54 e 55 della Legge cantonale sull'Assistenza Sociale, e gli articoli 13 cpv. 1 lett. A, 42 cpv. 2 e 186 LOC;
- il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (PCAS) del 1° gennaio 2024.

emana la seguente ordinanza:

### Art.1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il tipo di prestazioni e le modalità di accesso alle prestazioni comunali in ambito sociale.

### Art. 2 Tipo di prestazioni

Il Comune eroga due tipologie di prestazioni pensate per cittadini in difficoltà temporanea:

1. Contributo "spese per l'alloggio e garanzie"  
in caso di garanzia per la locazione di alloggi (depositi garanzia) solo se necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare. Tale contributo è da considerarsi quale prestito. Le modalità di erogazione del prestito, non che la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore;

2. Contributo "prestazioni comunali in ambito sociale"

Il Comune eroga prestazioni al beneficiario in difficoltà temporanea nei seguenti casi:

- a. Spese di cura e malattia.
- b. Spese odontoiatriche, protesi, occhiali, apparecchi acustici (al netto dell'eventuale contributo LAMAL).
- c. Spese per l'acquisto di beni di prima necessità.
- d. Spese per l'arredamento essenziale.
- e. Spese in ambito scolastico ed extrascolastico e per la partecipazione di bambini ed adolescenti a colonie riconosciute dal Municipio.
- f. Spese per la formazione e perfezionamento professionale.
- g. Aiuti alla maternità e all'infanzia.
- h. Spese per eventi straordinari o altri bisogni puntuali.
- i. Spese per i servizi funebri e la sepoltura.

### Art. 3 Unità di riferimento

L'unità di riferimento (UR) è così definita:

- dal titolare del diritto,
- dal coniuge,
- al partner convivente, se la convivenza è considerata stabile,
- dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale,
- dai figli minorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.



#### Art. 4 Ammontare annuo del contributo

Massimo erogato per anno civile:

Dimensione dell'unità di riferimento	Contributo massimo annuo
Persona sola	3'000
2 persone	4'000
Per ogni persona supplementare	500
Per spese per l'alloggio	Il 50% degli importi su esposti
Servizi funebri e sepoltura/cremazione	4'500

Tassazione di riferimento: ultima tassazione disponibile.

#### Art. 5 Soglia d'intervento

1. La soglia d'intervento a dipendenza dell'unità di riferimento segue:

Dimensione dell'unità di riferimento	Valore soglia fabbisogno (in CHF)
1 persona (titolare)	18'272.-
2 persone	27'273.-
3 persone	33'982.-
4 persone	39'111.-
5 persone	44'223.-
6 persone	49'334.-
7 persone	54'445.-
8 persone	59'557.-
Per ogni membro supplementare	5'111.-

La precedente soglia d'intervento viene aggiornata annualmente in base al carovita riprendendo quanto deciso a livello cantonale.

2. Al fine di calcolare il reddito determinante dell'UR si tiene in considerazione il reddito e la sostanza accertata dall'ultima tassazione disponibile. Tuttavia questa sarà adattata in base alla reale situazione al momento della richiesta indicando eventuali mutazioni del reddito e della sostanza e eventuali sussidi o aiuti percepiti che differiscono dall'ultima tassazione disponibile.
3. Per quanto concerne le spese dell'alloggio riconosciute vengono considerati al massimo i seguenti importi annui come importo annuo pagato per l'affitto:

Componenti dell'unità di riferimento	Importo massimo riconosciuto per alloggio (regione 2)
1 persona	17'040
2 persone	20'220
3 o più persone	24'264



### **Art. 6 Inoltro della domanda**

Le richieste per i contributi “spese per l'alloggio e garanzie” possono essere inoltrate al servizio sociale comunale durante tutto l'anno corrente e vengono decise semestralmente. In particolare, le richieste di “spese per l'alloggio e garanzie” inoltrate complete tra il 1° gennaio e il 30 giugno verranno decise dal Municipio nel corso del mese di luglio, mentre quelle inoltrate tra il 1° luglio e il 31 dicembre verranno decise nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Per quanto concerne invece le richieste per i contributi “prestazioni comunali in ambito sociale” questi possono essere sottoposti durante il corso dell'anno e verranno decisi singolarmente a seguito del colloquio con l'assistente sociale e degli approfondimenti del caso.

### **Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni dal 28.01.2025 e il 28.02.2025 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

per il Municipio:

Il Sindaco  
f.to D. Vignuta

Il Segretario  
f.to D. Galli

Esposta agli albi comunali nel periodo dal 28.01.2025 e il 28.02.2025.